



AUTOMOTOCUB STORICO
ITALIANO

UFFICIO STAMPA
Luca Gastaldi

mob. 347.7987072
e-mail l.gastaldi@asifed.it

Comunicato stampa n. 58
10/11/2020

NUOVA LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE PER LA VALORIZZAZIONE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato la Legge Regionale n. 27 del 6/11/2020 dedicata alla "Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico", grazie alla quale i veicoli con oltre 40 anni di età e con il riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione; tale esclusione vale per gli stessi veicoli di interesse storico con età compresa tra i 20 ed i 39 anni nelle giornate festive e prefestive.

Con questo provvedimento (anticipato negli scorsi giorni dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati), la Regione Piemonte ha accolto le istanze avanzate dall'Automotoclub Storico Italiano per salvaguardare un settore importante - a livello economico, sociale e culturale - e per mantenere in vita realtà produttive altamente specializzate: in Italia, infatti, il motorismo storico crea un indotto di 2,2 miliardi di euro l'anno (123,4 milioni dei quali generati nel solo Piemonte).

"Questa nuova legge - ha commentato Alberto Scuro, presidente dell'ASI - è il risultato del confronto concreto e trasparente che abbiamo instaurato da mesi con la Regione Piemonte, in particolare con l'Assessorato all'Ambiente, ed è l'effetto delle tante iniziative che la Federazione ha perseguito per dimostrare come i veicoli storici certificati non impattino sull'ambiente e come costituiscano una leva di sviluppo per l'indotto economico ed occupazionale, oltre ad essere una grande opportunità per il turismo, in particolare proprio in Piemonte. L'Automotoclub Storico Italiano, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità e della Motorizzazione, si è prodigato nella ricerca e nella trasmissione di dati riferiti al reale impatto ambientale dei veicoli storici, che in Piemonte producono lo 0,000595% dei PM10 globali e lo 0,00234% degli NOx. Numeri che dimostrano l'assoluta inconsistenza degli agenti inquinanti prodotti dai veicoli di interesse storico e collezionistico: sostanzialmente perché sono pochi e fanno poca strada. Alla base di tutto, resta quindi fondamentale il principio di distinzione tra i veicoli vecchi di uso quotidiano e quelli certificati di interesse storico e collezionistico."

"L'obiettivo - ha sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio - è valorizzare i veicoli di interesse storico e collezionistico, che in una terra come il Piemonte non rappresentano solo una tradizione ma sono anche un'importante opportunità di promozione turistica".

"Le auto storiche certificate - ha aggiunto l'assessore all'ambiente, Matteo Marnati - sono un museo viaggiante, un patrimonio da tutelare e preservare. Così manteniamo viva la storia di un mondo automobilistico del passato che oggi si può ancora apprezzare su strada. Un valore, quello delle auto storiche non solo collezionistico o storico-culturale, ma anche dagli importanti riflessi turistici in termini di manifestazioni itineranti".



**AUTOMOTOCLUB STORICO
ITALIANO**

UFFICIO STAMPA
Luca Gastaldi

mob. 347.7987072
e-mail l.gastaldi@asifed.it

**Testo integrale della Legge Regionale n. 27 del 6/11/2020
“Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico”**

Art. 1.

(Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte, gli autoveicoli e motoveicoli che rientrano in questa categoria, per i quali il riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione e la data di immatricolazione è superiore ai quaranta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fatte salve ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in qualità di autorità competenti, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi, fatte salve ulteriori e differenti valutazioni dei sindaci, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Tali esclusioni non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Art. 2

(Clausola d'Invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.